

Novità del mese di gennaio 2015

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) nel mondo Privacy: nuovo obbligo?

La bozza del Regolamento europeo, in via di discussione, prevede l'introduzione di una nuova figura professionale, il **Data Protection Officer (DPO)**, quale ulteriore strumento di garanzia nella gestione della Privacy all'interno dell'azienda.

Oggi si parla di sicurezza informatica, di sicurezza nel processo, di sicurezza nella gestione aziendale percependo, di rado, poco e male, il minimo comune multiplo di tutte queste strategie: la tutela del dato.

Il **Data Protection Officer** o, per meglio dire, il **Responsabile della Protezione dei Dati**, è una nuova figura professionale che va ad inserirsi nel panorama, già nutrito, dei consulenti aziendali sempre più proiettati ad una totale *compliance* in materia di sicurezza nelle aziende. L'occasione del pensionamento dell'attuale nostro **Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003)** per lasciare il posto ad un regolamento comune per 28 Stati membri dell'UE, fornisce un ottimo assist per l'ingresso di questa figura che sarà obbligatoria per tutte le p.a. e per migliaia di imprese che rientreranno in determinati requisiti.

Quello del **Data Protection Officer**, è un profilo non disciplinato all'interno dell'ordinamento italiano che, per poter essere completo, deve racchiudere caratteristiche di per sé diverse tra loro: **competenze giuridiche**, profonde competenze **informatiche** e spiccate doti umane di **leadership** e **comunicazione**.

Ai sensi dell'art. 37 della bozza del **Nuovo Regolamento Europeo concernente la Protezione dei Dati Personali** egli, in staff al CDA o al CEO di un'azienda dovrà infatti:

- informare e consigliare il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal citato regolamento e conservare la documentazione relativa a tale attività e alle risposte ricevute;
- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione delle politiche del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento in materia di Protezione dei Dati Personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e gli audit connessi;
- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione del citato regolamento, con particolare riguardo ai requisiti concernenti la protezione fin dalla progettazione, la protezione di default, la sicurezza dei dati, l'informazione dell'interessato e le richieste degli interessati di esercitare i diritti riconosciuti dal citato regolamento;
- controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate ai sensi degli articoli 31 e 32 del nuovo regolamento europeo;
- controllare che il responsabile del trattamento o l'incaricato del trattamento effettui la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati; controllare che sia dato seguito alle richieste dell'autorità di controllo e, nell'ambito delle sue competenze, cooperare con l'autorità di controllo di propria iniziativa o su sua richiesta;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento e, se del caso, consultare l'autorità di controllo di propria iniziativa.

Pag 1/2 segue

Per ulteriori raggugli :

info@engservice.eu

info@medlav.net

Novità del mese di gennaio 2015

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) nel mondo Privacy: nuovo obbligo?

Segue

I Requisiti del DPO

Il **Privacy Officer o Consulente della Privacy** risulta, quindi, essere un libero professionista o soggetto interno all'azienda che possiede competenze specifiche ed esclusive sulla protezione dei dati personali e approfondite conoscenze sulla normativa che la regolamentano.

Questa figura esercita, su mandato dei clienti, la **consulenza** necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di **gestione dei dati personali**, comprendente l'adozione di un complesso di **misure di sicurezza** finalizzate alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio (aziendale) basato sui dati e sulle informazioni che soddisfino i requisiti di legge e assicurino un elevato grado di **sicurezza e riservatezza**.

In un quadro normativo non ancora ben delineato appare di estremo interesse quanto previsto dall'art. 35 della nuova "proposta di regolamento Europeo"; il medesimo articolo sancisce che: "**Il responsabile del trattamento e l'incaricato del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati quando:**

- *il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, oppure;*
- *il trattamento è effettuato da **un'impresa con 250 o più dipendenti**, oppure;*
- *le attività principali del responsabile del trattamento o dell'incaricato del trattamento consistono in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il controllo regolare e sistematico degli interessati".*

Pertanto, nel caso della quasi totalità dei nostri Clienti, NON si rende necessario nominare un DPO non ricadendo nei casi sopra elencati; comunque è opportuno mantenere attivo il DPS e verificare almeno una volta l'anno che i requisiti richiesti dalla normativa (lettere di incarico ai responsabili dei trattamenti, archiviazione dei documenti contenenti dati sensibili, salvataggi costanti e protetti, rotazione delle pass-word ecc) siano rispettati redigendo un rapporto dettagliato a disposizione degli organi di controllo.

I Consulenti di **ENGINEERING & SERVICE** sono a disposizione per il Check annuale e per ogni ulteriore informazione.